



Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sui rifiuti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 29, 30a lettera c, 30b capoverso 1, 30c capoverso 3, 30d capoversi 4 e 7, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque³,

Art. 15 cpv. 3–8

³ Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui ai capoversi 1 o 2, le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie.

⁴ Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capoverso 1, per coprire il fabbisogno interno devono essere recuperati almeno 16 chilogrammi di fosforo per tonnellata di sostanza secca di fanghi di depurazione. Il fosforo proveniente dai rifiuti di cui al capoverso 2 deve essere interamente recuperato.

⁵ Chi fornisce rifiuti di cui ai capoversi 1 e 2 deve dimostrare all'autorità cantonale che la quantità di fosforo richiesta di cui al capoverso 4 è stata recuperata. Se è fornita la prova che il fosforo è stato recuperato dai rifiuti di cui al capoverso 1 nella quantità richiesta, la quantità eccedente di fanghi di depurazione può essere riciclata senza recuperare il fosforo, combinando in via prioritaria riciclaggio dei materiali e recupero energetico e sottoponendoli in seguito esclusivamente a un recupero energetico.

¹ RS 814.600

² RS 814.01

³ RS 814.20

⁶ Se le capacità di trattamento per il recupero del fosforo in Svizzera non sono sufficienti per fornire la prova di cui al capoverso 5, i fornitori di rifiuti forniscono alle autorità cantonali la prova della capacità di trattamento insufficiente. In questi casi, l'autorità esecutiva può autorizzare l'utilizzo di fanghi di depurazione o di rifiuti di cui al capoverso 2 come combustibile di sostituzione.

⁷ L'autorità cantonale riferisce annualmente all'UFAM in merito:

- a. alla quantità di fanghi di depurazione e di rifiuti di cui al capoverso 2 utilizzati per il recupero del fosforo;
- b. alla quantità di fosforo recuperato; e
- c. alla quantità di fanghi di depurazione e di rifiuti di cui al capoverso 2 utilizzati come combustibile di sostituzione.

⁸ Ogni 8–10 anni, d'intesa con i Cantoni e le categorie, l'UFAM verifica l'adeguatezza della quantità stabilita di cui al capoverso 4 e propone al DATEC le misure del caso.

⁹ Le disposizioni di cui ai capoversi 4–8 si applicano anche per i fanghi di depurazione importati e i rifiuti di cui al capoverso 2 importati.

Art. 49 e 50

Abrogati

Art. 51 Rifiuti ricchi di fosforo

Entro il 1° gennaio 2028, l'autorità cantonale deve integrare, nel suo piano di smaltimento dei fanghi di depurazione e nel suo piano di gestione dei rifiuti, il piano per il recupero del fosforo dai rifiuti di cui all'articolo 15 capoversi 1 e 2 e inoltrarlo all'UFAM. A partire da tale data, i fornitori di fanghi di depurazione e di rifiuti di cui all'articolo 15 capoverso 2 devono fornire all'autorità cantonale competente le prove di cui all'articolo 15 capoversi 4–7.

Art. 54a Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 ottobre 1998⁴ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2 lett. c

² Il piano di smaltimento definisce almeno:

- c. come effettuare il recupero del fosforo dai rifiuti di cui all'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015⁵ sui rifiuti, se questo non è descritto nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sui rifiuti.

⁴ RS 814.201

⁵ RS 814.600

Disposizione transitoria della modifica del ...

L'autorità cantonale deve integrare il piano di smaltimento dei fanghi di depurazione di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera c entro il 1° gennaio 2028 e inoltrarlo all'UFAM.

II

L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato 4
(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 2.1 lett. e

2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come sostanze combustibili nei sistemi d'incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

...

e. i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e le farine animali e ossee, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 15 capoversi 4–7 e 9.